



COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
PATROCINI
ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
(art. 12 Legge 8 agosto 1990 n. 241)***

(titolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 22 maggio 1992

Divenuto esecutivo a seguito controdeduzioni formulate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 10 settembre 1992

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 94 del 22 dicembre 1998
- n. 80 del 22 novembre 1999
- n. 49 dell'8 settembre 2004
- n. 37 del 24 settembre 2014
- n. 11 del 28 aprile 2025

Articolo 1

1. Gli interventi comunali ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, vengono suddivisi come segue e singolarmente normati:

- interventi a favore delle locali Associazioni ed Organizzazioni;
- interventi patrocinati dal Comune;
- interventi predeterminati dal Comune;
- interventi per servizi sociali;
- interventi vari.

Articolo 2

INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI E GRUPPI LOCALI IN GENERE

1. Le Associazioni ed in generale i locali comitati o gruppi che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali, debbono presentare entro il 31 agosto di ogni anno, per l'anno successivo, una domanda corredata da:

- A) statuto o dichiarazione di intenti dell'Associazione e sue finalità;
- B) programma annuale di attività, con l'indicazione delle relative spese dettagliate, per le quali si richiede l'intervento comunale nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;
- C) dichiarazione se sia intenzione inoltrare richiesta ad altri Enti per il medesimo titolo;
- D) dichiarazione circa la libertà di adesione e di recesso dei soci e circa il diritto degli stessi di accedere alle cariche sociali.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa adeguati stanziamenti: l'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazione di bilancio.

La Giunta Municipale esaminerà le domande e le relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissando per ciascuna istanza la misura dell'ausilio comunale.

Le spese, perché possano essere giudicate ammissibili, debbono rispondere ai seguenti criteri generali:

- armonizzare con lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e di avviamento allo sport, della Comunità e con le realtà esistenti nel territorio comunale;
- continuità e tradizionalità dell'attività e capacità della conservazione ed incremento delle tradizioni e del patrimonio di valori locali;
- grado di fruizione da parte della Comunità.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione, da parte delle Associazioni richiedenti, di una relazione sul programma svolto e sulle spese effettivamente sostenute, con l'indicazione di eventuali altre contribuzioni ricevute o promesse allo stesso titolo.

3. L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle inizialmente ammesse a contributo.

4. Qualora le spese ammesse siano oggetto di altri ausili finanziari, saranno decurtate dall'ammissibilità ed il contributo sarà ridotto in proporzione.

5. La Giunta municipale ha facoltà di erogare un contributo annuale che non potrà superare il 50% della spesa documentata. Potranno essere erogati acconti su tale contributo nella misura massima del 50%.

Articolo 3
INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

1. **(comma abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)**
2. Per gli interventi di cui al presente articolo il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa un adeguato stanziamento, la cui quantificazione, compatibilmente con gli indirizzi generali, sarà tenuto conto della spesa storica: il fondo può essere, in caso di necessità, incrementato, in sede di variazioni del bilancio, nel corso dell'esercizio.
3. La Giunta Municipale, in relazione al tipo di iniziativa patrocinata, ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del 50% dell'ausilio inizialmente stabilito.
4. L'erogazione verrà effettuata a seguito della presentazione di una relazione circa l'attuazione dell'iniziativa da parte dell'Associazione collaboratrice.
5. La Giunta Municipale ha anche facoltà di diminuire il contributo inizialmente stabilito in proporzione alle eventuali minori spese rispetto agli iniziali programmi.

Articolo 4
INTERVENTI PREDETERMINATI DAL COMUNE

1. **(comma abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)**
2. **(comma abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)**
3. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, effettuerà nei corrispondenti capitoli di spesa adeguati stanziamenti: l'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazioni del bilancio.
4. La Giunta Municipale esaminerà le domande e le relative spese giudicate ammissibili a contributo, fissando per ciascuna domanda la misura dell'ausilio comunale.
5. La liquidazione del contributo viene effettuata dalla Giunta Comunale acquisendo agli atti per ciascuno una relazione sulla attività programmata e svolta.
6. La Giunta Comunale può disporre un acconto fino al 50% del contributo deliberato.

Articolo 5
INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

1. **(comma abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)**
2. **(comma abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)**
3. Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta Municipale stipulerà apposite

convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

4. Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

5. Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta;
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta;
- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

6. Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

7. Il servizio è gratuito se il reddito è inferiore al minimo vitale.

Previa relazione dell'Ufficio Assistenza, sentita l'Assistente Sociale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale, oppure beni immobili e mobili.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare e i criteri di partecipazione alla spesa a carico dell'utenza vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

Tali criteri vengono riassunti in una tabella "tariffe servizio di assistenza domiciliare", tenendo presente alcuni punti fondamentali:

- la valutazione globale dello stato di bisogno dell'utenza va fatta in relazione al nucleo familiare in cui vive;
- sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità, anche economica, dei familiari tenuti agli alimenti;
- il reddito mensile dell'utente che partecipa alla spesa non dovrà essere comunque inferiore al minimo vitale.

8. La partecipazione dell'utente alla spesa del servizio domiciliare viene commisurata al reddito e va dalla gratuità ad una compartecipazione massima del 100% della spesa.

9. L'ammissione alla prestazione del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto della valutazione e della relazione dell'Assistente sociale.

10. L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio, oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

11. Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

12. Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali, nonché si terrà in evidenza la seguente:

Tabella del Minimo Vitale

quota base: pensione INPS

Parametri:

Capo famiglia	100% quota base
moglie o 2° adulto	70% quota base
minori	40% quota base
detrazione spesa canone affitto	70%

Articolo 6

SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

I servizi di mensa e i trasporti scolastici rivestono il carattere di interventi per una generalità di soggetti. Pertanto i corrispettivi richiesti agli utenti verranno definiti tenuto conto dei costi e delle necessità di bilancio, nonché dei vincoli di Legge (servizi a domanda individuale).

Per le agevolazioni di carattere individuale di cui al presente articolo, la Giunta Comunale potrà valutare, in presenza di accertate situazioni, l'opportunità di intervenire per garantire a tutti il diritto allo studio.

Articolo 7

VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

Articolo 8

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Abrogato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

Articolo 9

INTERVENTI PER ASSICURARE ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, METANODOTTO, ECC.

1. Nel caso che si renda necessario, per assicurare l'approvvigionamento idrico, il collegamento fognario o il servizio di metanodotto e di altri servizi essenziali, estendere le relative reti ad abitazioni o a nuclei abitati decentrati e periferici, i privati, che eseguono a proprie spese i lavori di estensione della rete possono presentare domanda di contributo al Comune, prima dell'inizio dei lavori. Alla domanda deve essere allegato il preventivo, sul quale l'U.T.C. dovrà esprimere il parere di congruità.

Il contributo del Comune è giustificato dalla necessità di ridurre, per quanto possibile, le situazioni obiettive di svantaggio di alcuni cittadini rispetto ad altri per le scelte urbanistiche e gli interventi effettuati dal Comune.

Esso non può essere superiore al 50% della spesa, sarà deliberato dalla Giunta Comunale ed erogato su presentazione del consuntivo dei lavori, idoneamente documentato e vistato dall'U.T.C.

Le reti, una volta concesso il contributo, entreranno a dar parte del demanio del Comune, al quale spetteranno comunque i contributi di allacciamento di altri eventuali futuri utenti.

Nessun contributo potrà essere concesso dal Comune per "allacciamento alle reti principali".

Articolo 10

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'Albo è istituito in conformità al primo comma e successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati secondo il vigente regolamento sopra richiamato.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

2. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

3. L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

4. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

Art. 11

Patrocinio del Comune

(Articolo modificato ed introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

1. Il patrocinio è concesso con atto a firma del Sindaco.

2. Il patrocinio non comporta la concessione di nessun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi unicamente gli eventuali benefici previsti da leggi o altri regolamenti.

3. La richiesta di patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della relativa iniziativa, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Ai procedimenti di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990.

Articolo 12

Altri vantaggi economici indiretti

(Articolo introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

1. Trattasi di benefici diversi dall'erogazione di contributi economici e riconoscimento di patrocinio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata o la mancata richiesta di rimborso spese, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia. Rientrano, altresì, in tale fattispecie, gli aiuti organizzativi, anche mediante la messa a disposizione di personale comunale, nonché la fruizione gratuita di prestazioni e servizi.

Articolo 13

Criteri e modalità per la concessione di contributi indiretti

(Articolo introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

1. La concessione dei contributi indiretti avviene in occasione di manifestazioni/eventi/attività aventi una cadenza temporale costante negli anni o in occasione di eventi/manifestazioni/attività di preminente interesse per la popolazione di Zanè o per l'Amministrazione Comunale.

2. L'istanza di concessione di contributi indiretti può essere presentata esclusivamente da associazioni, organismi, enti, anche sprovvisti di personalità giuridica, senza scopo di lucro:

- a) aventi sede legale nel territorio comunale per attività che si svolgono sul territorio comunale;
- b) non aventi sede legale nel territorio comunale per attività che si svolgono sul territorio comunale;

3. La manifestazione/evento/attività a fronte del quale viene presentata l'istanza deve essere aperta al pubblico, creare un beneficio a favore dei partecipanti in termini di aggregazione sociale/culturale e svolgersi nel territorio comunale;

4. Le istanze di concessione di altri vantaggi economici indiretti, devono essere presentate mediante l'utilizzo dei modelli appositamente predisposti e corredati dalla seguente documentazione:

- * copia del documento di identità del sottoscrittore;
- * lo Statuto e l'Atto Costitutivo del soggetto richiedente, qualora non già in possesso in atti d'ufficio;
- * relazione dettagliata che illustri l'iniziativa, l'evento o l'attività per le quali si richiede il riconoscimento del beneficio (finalità, tempi, luogo e modalità di svolgimento).

5. Le istanze di richiesta di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'evento, mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta.

6. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo avviene mediante apposito provvedimento espresso da parte del Responsabile dell'Area competente, sentita la Giunta Comunale.

7. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo è fissato in 30 giorni decorrenti dalla verifica dei presupposti per la concessione del contributo da parte dell'ufficio competente. Ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica, in nessun caso, l'istituto del silenzio assenso di cui alla Legge n. 241/1990”

Articolo 14

(Articolo introdotto con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2025)

1. L'Amministrazione Comunale darà adeguata pubblicità al presente regolamento.